R.G. n. 44-1/2023



Tribunale Ordinario di Cosenza

Sezione I Civile

SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il giudice dott.ssa Francesca Familiari;

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata da Grande Giuseppe, nato a Scigliano (Cs) il 07/11/1969, Cod. Fisc.: GRNGPP69S07D290R e Rizzo Giuseppina, nata a Cosenza il 07/11/1975, Cod. Fisc.: RZZGPP75S47D086G, entrambi residenti in Scigliano (CS), 87057, Via Lupia, 2;

visto il proprio decreto del 23.6.2023, con il quale ha disposto che la proposta ed il piano siano pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Cosenza e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, ha sospeso il processo esecutivo immobiliare n. R.G.E.I. 65/22 pendente presso il tribunale di Cosenza, ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti fino alla conclusione del procedimento; ha disposto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 67 comma 3 C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie.

Rilevato che nel termine di legge sono pervenute le osservazioni di Fincontinuo e Banca Macerata s.p.a., le quali, nondimeno, non possono ritenersi ostative all'omologa del piano, ex art. 70 comma 7, d.lgs. n. 14/2019;

ritenuto, invero, quanto alle osservazioni di Fincontinuo, che tale creditore contesta la mancanza di consapevolezza del debitore dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, riconducendo, in definitiva, le cause del sovra-indebitamento alla volontà di assumere finanziamenti successivi, pur nella consapevolezza di non potervi adempiere, senza confrontarsi, nondimeno, con il tenore della norma dettata dall'art. 69 C.C.C.I., che menziona, quali condizioni soggettive ostative, l'aver determinato la situazione di sovra-indebitamento con colpa grave, mala fede o frode.



Ebbene, dalle generiche argomentazioni del creditore non si ravvisano concreti spunti riflessivi dai quali trarre elementi per ritenere sussistente alcuna delle condizioni soggettive ostative di cui sopra, non potendosi ritenere riconducibile la situazione complessiva di sovraindebitamento ad una condizione soggettiva di colpa grave, mala fede o frode, tenuto conto della natura delle spese affrontate dal debitore, riconducibili all'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione familiare e a successive spese derivate da detto acquisto o, comunque, prive di carattere voluttuario (trattasi di spese per lavori di ristrutturazione dell'abitazione e per l'acquisto di un magazzino, nonché per la necessità di estinguere i precedenti finanziamenti ed al fine di ottenere, nel contempo, liquidità necessaria a far fronte ai bisogni della famiglia, compresa la sostituzione della vettura in uso al nucleo familiare. Non risultano, peraltro, debiti di natura tributaria). La soddisfazione che detto creditore ricaverà dal piano, peraltro, non è inferiore al presumibile ricavato dall'alternativa liquidatoria, considerato che trattasi di credito chirografario.

Quanto alle contestazioni di Banca Macerata s.p.a., vero è che la debitrice, al momento della sottoscrizione del questionario finalizzato a valutarne il merito creditizio, ha indicato un numero di componenti il nucleo familiare non corrispondente al vero, indicando **due** anziché **quattro** componenti (o almeno <u>tre</u>, qualora uno dei figli fosse, all'epoca della sottoscrizione del questionario, già uscito dal nucleo familiare dei genitori). Tale rilevo, tuttavia, valutato unitamente alla considerazione che il credito di Banca Macerata è di € 25.578,00 a fronte di una debitoria complessiva di € 205.307,76 non è tale da poter ricondurre la causa del sovraindebitamento, <u>complessivamente ed unitariamente considerato</u>, ad una condizione di mala fede, colpa grave o frode della debitrice. Tale condizione, invero, si sarebbe potuta riscontare qualora fosse emerso che la gran parte dei finanziamenti ottenuti dalla debitrice le fossero stati erogati sulla base di false rappresentazioni della realtà patrimoniale e personale della medesima e del suo nucleo familiare, sì da poter ritenere che la complessiva situazione di sovraindebitamento fosse stata ascrivibile a colpa grave, mala fede o frode del debitore.

Ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, per quanto già rilevato con decreto del 23.6.2023;

Visto l'art. 70, commi 7 e 8, C.C.I.I.

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da Grande Giuseppe, nato a Scigliano (Cs) il 07/11/1969, Cod. Fisc.: GRNGPP69S07D290R e Rizzo Giuseppina, nata a Cosenza il 07/11/1975, Cod. Fisc.: RZZGPP75S47D086G, entrambi residenti in Scigliano (CS), 87057, Via Lupia, 2;



DISPONE

La trascrizione della sentenza a cura dell'OCC.

DICHIARA

Chiusa la procedura.

DISPONE

La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore nell'apposita area del sito web del tribunale di Cosenza.

Cosenza, 21.08.2023

Il giudice

dott.ssa Francesca Familiari

